Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74 — **Roma - Lunedì, 23 gennaio 1933 - Anno XI** — **Numero 18**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. **1802**.
Erezione in ente morale del Comitato nazionale per gli studi e la propaganda peschereccia ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato nazionale per gli studi e la propaganda peschereccia è eretto in ente morale di piena capacità giuridica.

Art. 2.

È approvato lo statuto del Comitato, annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 89. — MANCINI.

Statuto del Comitato nazionale per gli studi e la propaganda peschereccia.

CAPO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Sotto l'egida di S. A. R. Ferdinando di Savoia, Duca di Genova, è istituita, con sede in Roma, una Associazione nazionale a carattere culturale, che si propone i seguenti scopi:

a) promuovere, con mezzi idonei, l'incremento dell'alimentazione ittica;
b) organizzare raccolte di pubblicazioni sulla pesca, con la finalità di dotare i principali centri pescherecci di biblioteche professionali;
c) indire Congressi nazionali di pesca e di piscicoltura;
d) incoraggiare nelle forme più opportune, e nell'ambito delle vigenti disposizioni e dei vigenti istituti, gli studi interessanti la pesca e la propaganda peschereccia.

CAPO II.

Soci.

Art. 2.

Possono far parte dell'Associazione:
a) gli enti e le associazioni che si occupano dei problemi relativi alla pesca ed alla piscicoltura;
b) le società commerciali e le ditte che esercitano la loro attività nell'interesse della pesca e delle industrie accessorie, ed in quello del commercio dei prodotti della pesca;
c) gli studiosi di tali problemi;
d) le persone che, avendo acquistato speciali benemerenze nel campo della pesca e della piscicoltura, siano dichiarate dall'Associazione propri soci emeriti.

CAPO III.

Quote di associazione e altri proventi.

Art. 3.

I soci, esclusi gli emeriti, verseranno la quota annua di almeno lire venticinque.
L'Associazione trarrà i mezzi di gestione, oltrechè dalle quote sociali, dai contributi, sussidi e donazioni eventuali di enti e privati.
L'anno finanziario avrà inizio il 1° luglio e termine il 30 giugno di ciascun anno.

CAPO IV.

Organi dell'Associazione.

Art. 4.

L'Associazione prende la denominazione di « Comitato nazionale per gli studi e la propaganda peschereccia ».
Ne è presidente S. A. R. Ferdinando di Savoia, Duca di Genova, e vice presidente S. E. il Sottosegretario di Stato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che presiede ai servizi della pesca.
Sono organi dell'Associazione:
1° il Consiglio direttivo;
2° la Giunta di presidenza;
3° l'assemblea dei soci.

CAPO V.

Consiglio direttivo.

Art. 5.

Fanno parte del Consiglio direttivo, oltre il Presidente dell'Associazione, che lo presiede, ed il Vice presidente.

a) un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle comunicazioni, delle corporazioni, della marina e dell'educazione nazionale, designato dai Ministeri stessi;

b) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) un rappresentante della Confederazione nazionale fascista del commercio;

d) un rappresentante della Federazione nazionale fascista delle industrie della pesca, suoi prodotti ed affini;

e) un rappresentante della Federazione nazionale Sindacati fascisti addetti all'industria della pesca;

f) un rappresentante dell'Ente nazionale della cooperazione;

g) un rappresentante dell'Istituto fascista di coltura - Comitato centrale;

h) tre rappresentanti della pesca nelle acque dolci, designati a maggioranza di suffragi dai presidenti dei Consorzi per la tutela della pesca;

i) un rappresentante del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima;

l) cinque soci nominati dall'assemblea.

Potranno altresì far parte del Consiglio direttivo rappresentanti di enti o persone designate dalla Presidenza in considerazione di speciali benemerenze.

La Presidenza ha facoltà di far intervenire alle sedute del Consiglio esperti di particolari discipline attinenti alla pesca. Tali esperti avranno voto soltanto consultivo.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo:

a) formula i programmi generali dell'attività dell'Associazione;

b) delibera sul regolamento interno di cui al successivo art. 17 e sulle eventuali modifiche di esso;

c) appresta i conti consuntivi ed i resoconti morali e tecnici dell'esercizio, da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea dei soci;

d) delibera su ogni altro argomento che la Presidenza ritenga di sottoporgli;

e) stabilisce la sede dei Congressi nazionali di pesca e di piscicoltura, che dovranno tenersi almeno ogni quattro anni; ne prepara i programmi; nomina una Commissione esecutiva per l'attuazione dei medesimi. Coopera per la partecipazione italiana ai Congressi internazionali di pesca e di piscicoltura;

f) provvede affinchè venga ottemperato alle finalità per le quali si è costituita l'Associazione.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo è convocato in via ordinaria in Roma, una volta all'anno, entro il mese di marzo.

Esso può essere convocato in via straordinaria tutte le volte ed in quelle sedi che la Giunta di presidenza riterrà convenienti.

Il Consiglio direttivo può deliberare, purchè siano presenti almeno metà dei suoi componenti. In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente.

Art. 8.

I consiglieri di cui alle lettere *h)* e *l)* dell'articolo 5 durano in carica cinque anni: gli altri consiglieri durano in carica fino a quando non vengano sostituiti dagli Enti che rappresentano.

CAPO VI.

Giunta di presidenza.

Art. 9.

In seno al Consiglio direttivo l'Augusto Presidente designa una Giunta di presidenza, composta di sette membri, oltre al Presidente, al Vice presidente, ed al consigliere segretario generale di cui al successivo art. 13.

La Giunta di presidenza:

a) indice le riunioni del Consiglio direttivo e convoca le assemblee dei soci; ne prepara gli ordini del giorno;

b) delibera sugli argomenti che la Presidenza ritenga di sottoporle;

c) delibera altresì, nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, sulle materie affidate al Consiglio direttivo a senso dell'art. 6.

La Giunta di presidenza ha inoltre facoltà di procedere alla costituzione di particolari Commissioni per lo studio di speciali argomenti.

Art. 10.

La Giunta è convocata dalla Presidenza. Essa delibera, purchè siano presenti almeno metà dei suoi componenti. In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente.

CAPO VII.

Assemblea dei soci.

Art. 11.

L'assemblea dei soci è tenuta annualmente in Roma, in via ordinaria, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, nonchè dei resoconti morali e tecnici dell'esercizio. Essa può poi essere convocata in via straordinaria, ogni qual volta la Giunta di presidenza lo ritenga opportuno, od un terzo dei soci ne facciano richiesta scritta.

Le assemblee sono valide in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei soci; ed in seconda convocazione, ad un'ora di distanza dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Sono ammesse le deleghe nella misura massima di due per persona.

CAPO VIII.

Comunicazione delle deliberazioni al Ministero.

Art. 12.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo, della Giunta di presidenza e dell'assemblea dei soci sono comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

CAPO IX.

Segretario generale e segretario del Consiglio e della Giunta.

Art. 13.

S. A. R. il Duca di Genova, Augusto Presidente, affida ad un consigliere la carica di segretario generale dell'Associazione.

Il segretario generale coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Esso firma gli atti sociali, e dà esecuzione ai deliberati del Consiglio direttivo, della Giunta di presidenza, e dell'assemblea dei soci.

Ad altro consigliere od a persona estranea al Consiglio l'Augusto Presidente affida le funzioni di segretario del Consiglio direttivo, della Giunta di presidenza e delle assemblee.

CAPO X.

Disposizioni finali.

Art. 14.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 15.

L'Associazione è depositaria degli atti ufficiali e dei documenti relativi ai Congressi di pesca che promuove.

Art. 16.

Qualora l'Associazione non corrisponda alle finalità per le quali è stata istituita, ovvero quando siano constatate gravi irregolarità nell'amministrazione di essa, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha la facoltà di sciogliere il Consiglio direttivo e la Giunta di presidenza, e nominare un commissario, il quale assume la temporanea gestione dell'Ente.

L'Associazione potrà essere sciolta o per disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quando esso giudichi raggiunti i suoi scopi, o per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata a maggioranza di voti, con l'intervento di almeno tre quarti dei soci stessi. In caso di scioglimento, detto Ministero indicherà a quale Ente dovranno essere assegnati i beni mobili ed immobili formanti il patrimonio dell'Associazione.

Art. 17.

Entro un anno dalla data del presente statuto il Consiglio direttivo dovrà deliberare il regolamento interno dell'Associazione, che conterrà le disposizioni riguardanti il personale, l'ordinamento degli uffici, l'amministrazione dell'Ente, e tutte quelle altre norme che verranno ritenute opportune per il buon funzionamento di esso.

Il regolamento interno è soggetto alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, 22 dicembre 1932 Anno XI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. 1803.

Agevolazioni postali per il carteggio della tombola nazionale pro Fondazione Galileiana di Pisa ed Istituto G. Pascoli di Livorno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;

Vista la domanda con la quale la Regia università degli studi di Pisa, l'Istituto professionale e Casa di riposo « Giovanni Pascoli » di Livorno, e le Case Pie, autorizzati con provvedimento di S. E. il Capo del Governo in data 31 gennaio c. a., ad effettuare il 4 maggio 1933-XI l'estrazione di una tombola nazionale pro Fondazione Galileiana di Pisa ed Istituto G. Pascoli di Livorno, chiedono le agevolazioni postali previste dal Regio decreto sopra citato per il carteggio della tombola stessa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al carteggio della tombola nazionale pro Fondazione Galileiana di Pisa ed Istituto G. Pascoli di Livorno, sono accordate le agevolazioni postali di cui al R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 72. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1932, n. 1804.

Modifiche al R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 337, che apporta riduzioni alle sovvenzioni chilometriche da corrispondersi alle società concessionarie di servizi di navigazione aerea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 337, che reca varianti alla misura delle sovvenzioni chilometriche da corrispondere alle società concessionarie di linee aeree sovvenzionate;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 276, che revoca dal 22 dicembre 1931 le concessioni fatte dallo Stato alla Società Transadriatica per l'esercizio di alcune linee aeree;

Visto il R. decreto 10 marzo 1932, che approva la convenzione 22 dicembre 1931 fra lo Stato e la Società Aerea Mediterranea per la cessione a quest'ultima dell'esercizio delle linee aeree già gestite dalla Società Transadriatica;

Visto il R. decreto 3 novembre 1932, che approva la convenzione 8 ottobre 1932 stipulata fra lo Stato e la Società Aerea Mediterranea per la fusione delle assegnazioni delle somme relative alle gestioni delle linee aeree esercitate dalla stessa Società Aerea Mediterranea e di quelle già esercitate dalla Società Transadriatica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di variare la misura di alcuna delle sovvenzioni chilometriche assegnate alle società di navigazione aerea esercenti linee aeree civili sovvenzionate, e ritenuta l'urgenza di provvedere;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 337, sono modificati rispettivamente come segue:

« Art. 1. — Indipendentemente dalla facoltà di revisione delle sovvenzioni chilometriche previste dalle convenzioni stipulate tra il Ministero dell'aeronautica e le varie società per l'impianto e l'esercizio di linee aeree, sono apportate le seguenti modificazioni alle convenzioni in vigore con le diverse società di navigazione aerea, relativamente agli stanziamenti massimi annui stabiliti per le singole società:

Società anonima di navigazione aerea di Genova:

da L. 25.300.000, a L. 24.217.300 per l'esercizio 1930-1931;
a L. 23.368.400 dal 1931-1932 al 1934-1935;
a L. 23.093.400 per l'esercizio 1935-1936;
a L. 22.268.400 dall'esercizio 1936-1937 al 1938-1939.

Società anonima Transadriatica di Venezia:

da L. 13.000.000, a L. 12.453.600 per l'esercizio 1930-1931;
a L. 5.401.167,70 per l'esercizio 1931-1932.

Società Aerea Mediterranea di Roma:

da L. 13.342.750, a L. 12.769.800 per l'esercizio 1930-1931;
a L. 18.944.632,30 per l'esercizio 1931-1932;
a L. 24.345.800 dall'esercizio 1932-1933 all'esercizio 1936-1937;
a L. 24.275.100 per l'esercizio 1937-1938;
a L. 21.275.900 per l'esercizio 1938-1939.

Società anonima Aero Espresso Italiana di Roma:

da L. 11.800.000, a L. 11.388.900 per l'esercizio 1930-1931;
a L. 11.066.500 per gli esercizi 1931-1932 e 1932-1933;
a L. 10.666.500 per l'esercizio 1933-1934;
a L. 10.266.500 per gli esercizi 1934-1935 e 1935-1936;
a L. 8.888.800 per l'esercizio 1936-1937.

Società Italiana Servizi Aerei di Portorose:

da L. 9.000.000, a L. 8.607.100 per l'esercizio 1930-1931;
a L. 8.299.100 dall'esercizio 1931-1932 all'esercizio 1935-1936;
a L. 6.462.100 dall'esercizio 1936-1937 all'esercizio 1938-1939;
a L. 1.615.500 per l'esercizio 1939-1940; ferma rimanendo, per gli ultimi quattro esercizi dal 1936-1937, la facoltà di cui all'art. 6 della convenzione 18 settembre 1929, approvata con R. decreto 3 ottobre 1929, di aumentare la sovvenzione annua, entro i limiti di bilancio ed entro i limiti delle economie regolarmente accertate durante ciascun esercizio, non oltre però L. 1.837.000

Società Avio Linee Italiane di Milano:

da L. 4.257.250, a L. 4.062.800 per l'esercizio 1930-1931;
a L. 3.910.300 dall'esercizio 1931-1932 all'esercizio 1937-1938;
a L. 2.932.700 per l'esercizio 1938-1939.

Negli stanziamenti anzidetti sono compresi i contributi fissi stabiliti nelle singole convenzioni.

« Art. 2. — La misura delle sovvenzioni da corrispondersi per chilometro volato resta stabilita come appresso per l'esercizio 1930-1931, limitatamente al periodo 1° dicembre 1930-30 giugno 1931 e per gli esercizi successivi, ferma sempre restando la facoltà di revisione prevista dalle singole convenzioni:

Società	Tipo di apparecchio e linee	Esercizio 1930-31 (per il periodo dal 1°-12-1930 al 30-6-1931)	Esercizio 1931-1932	Esercizio 1932-1933	Esercizi successivi
Soc. An. Navig. Aerea	Quadrimotore	25,85	25,70	26,88	26,88
Id. id.	Bimotore	14,80	14,70	15,36	14,40
Soc. An. Transadriatica	Trimotore (Roma-Venezia-Vienna).	12,33	12,26	—	—
Id. id.	Trimotore (Venezia-Brindisi)	12,29	12,22	—	—
Id. id.	Monomotore (Roma - Venezia - Vienna).	8,63	8,58	—	—
Id. id.	Monomotore (Venezia-Brindisi)	8,60	8,55	—	—
Soc. Aerea Mediterranea.	Trimotore (Roma-Venezia-Vienna).	—	12,26	12,26	12,26
Id. id.	Trimotore (Venezia-Brindisi)	—	12,22	12,22	12,22
Id. id.	Monomotore (Roma - Venezia - Vienna).	—	8,58	8,58	8,58
Id. id.	Monomotore (Venezia-Brindisi)	—	8,55	8,55	8,55
Id. id.	Trimotore (Roma-Napoli-Brindisi).	9,43	9,37	9,37	9,37
Id. id.	Monomotore (per le linee interne dell'Albania).	14,33	14,25	14,25	14,25
Id. id.	Bimotore (su tutte le linee idro)	14,33	14,25	14,88	14,88
Soc. Aereo Espresso Italiana.	Bimotore	27,70	27,56	27,56	27,56
Soc. It. Servizi Aerei	Trimotore	16,40	16,31	16,31	16,31
Id. id.	Monomotore	10,60	10,51	10,51	10,51
Soc. Avioline Italiane.	Trimotore	11,55	11,50	11,50	11,50

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 84. — FERZI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1932, n. **1805.**
Provvedimenti per l'incremento della vendita dei tabacchi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge organica n. 67 del 21 gennaio 1929-VII sul monopolio dei sali e dei tabacchi;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di adottare provvedimenti intesi ad incrementare la vendita dei tabacchi lavorati nazionali;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al Ministro per le finanze di autorizzare, in talune ricorrenze, la vendita nel Regno dei tabacchi lavorati nazionali a prezzi inferiori a quelli fissati dalla vigente tariffa.

L'aggio ai rivenditori sarà calcolato anche per queste vendite, se effettuate per il loro tramite, sui prezzi normali di tariffa.

Nei relativi decreti saranno indicati, oltre le specie di prodotti ed i prezzi di vendita, i luoghi e le modalità dello smercio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 77. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1932, n. **1806.**
Modifiche allo statuto della Regia università di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Palermo, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240, 31 ottobre 1929, n. 2477, 30 ottobre 1930, n. 1844, e 1° ottobre 1931, n. 1379;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Veduti gli art. 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, numero 2102;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Palermo, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 18. — Nel terzo comma, dopo le parole « Tanto per le lezioni » sono aggiunte le parole « sperimentali o dimostrative ».

Art. 51. — E' soppresso ed è in conseguenza modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 51 (già 52). — Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di lettere e filosofia sono aggiunti i seguenti:

« 29. Grammatica greca e latina;
30. Sanscrito;
31. Topografia archeologica e storia della Sicilia antica;
32. Lingua e letteratura albanese;
33. Storia delle dottrine morali e politiche;
34. Storia delle religioni ».

Art. 52 (già 53). — Nel primo comma è soppresso il secondo periodo.

Art. 55 (già 56):

I. — Dopo la lettera *b*) del primo comma è aggiunto il seguente:

« La iscrizione ad una qualsiasi delle sezioni, specificate nell'art. 53, sarà riconosciuta valida allo studente solo se alla fine del quadriennio egli abbia compiuto un corso triennale delle materie caratteristiche della sezione stessa. Sono considerate caratteristiche:

per la sezione di filologia classica: le letterature latina e greca;

per la sezione di filologia romanza: la letteratura italiana e latina;

per la sezione di lingue e letterature straniere moderne:
gruppo *a*) letteratura italiana e letteratura inglese o tedesca;
gruppo *b*) letteratura italiana e letteratura francese o spagnuola;

per la sezione di storia e geografia:
gruppo *a*) storia antica e letteratura greca o latina;
gruppo *b*) storia moderna e paleografia;
gruppo *c*) geografia e storia antica o storia moderna;

per la sezione di filosofia: filosofia e storia della filosofia o pedagogia;

per la sezione di filosofia e storia: filosofia o storia della filosofia e storia moderna ».

II. — E' soppresso l'ultimo comma.

Art. 56 (già 57). — Nel secondo comma è soppresso il secondo periodo.

Art. 64 (già 65). — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Lo studente ha facoltà di presentarsi alla fine di ciascun anno di frequenza a sostenere l'esame speciale sulle discipline biennali o triennali ».

Art. 66 (già 67). — È sostituito dal seguente:

« Le materie di altre Facoltà non possono mai essere più di due e la loro scelta deve essere approvata dalla Facoltà di lettere e filosofia ».

Art. 67 (già 68). — Nel secondo comma le parole « sostenere un colloquio integrativo » sono sostituite con le parole « sostenere un esame ».

Art. 71 (già 72). — Nel secondo comma le parole « nei tre mesi precedenti alla presentazione della tesi » sono sostituite con le parole « almeno tre mesi prima della presentazione della tesi ».

Art. 76 (già 77). — Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia sono soppressi gl'insegnamenti di « storia della medicina » di cui al n. 22, e di « chimica e microscopia clinica », di cui al n. 27, ed è inserito, al n. 22, l'insegnamento di « urologia ».

Art. 106 (già 107). — E' sostituito dal seguente:

« Sono biennali gli insegnamenti di fisica sperimentale, di chimica fisica, di architettura elementare e disegno d'ornato.

Ai fini della laurea in fisica e della laurea mista in matematica e fisica è biennale anche l'insegnamento di fisica superiore.

Ai fini della laurea mista in matematica e fisica è biennale l'insegnamento di matematica complementare.

Ai fini della laurea mista in scienze naturali e geografia è triennale l'insegnamento di geografia ».

Art. 126 (già 127). — E' sostituito dal seguente:

« Lo studente, che non segua il piano degli studi proposto dalla Facoltà, può sostituire ad una o più materie in esso indicate altre materie, purchè soddisfi alle seguenti condizioni:

per la laurea in matematica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 17 materie fra quelle elencate nell'articolo 103 ai numeri 1, 2, 9 a 11, 13 a 20, 25, 29, 30, 33 e i corsi di elettrotecnica e di idraulica della R. Scuola di ingegneria;

per la laurea in fisica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 17 materie fra quelle elencate nell'art. 103 ai numeri 1 a 4, 9 a 14, 16, 18 a 20, 22, 29, 30 e 33 e fra i corsi di fisica tecnica ed elettrotecnica della R. Scuola di ingegneria e frequenti il laboratorio di fisica per tre anni e quello di chimica per un anno;

per la laurea mista in fisica e matematica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 16 materie fra quelle elencate nell'art. 103 ai numeri 1 a 3, 9 a 11, 13 a 20, 22, 29, 30 e 33 e fra i corsi di elettrotecnica e fisica tecnica della R. Scuola di ingegneria e frequenti il laboratorio di fisica per tre anni e quello di chimica per un anno;

per la laurea in chimica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 15 materie scelte fra quelle elencate nell'articolo 103 ai numeri 1 a 7, 21, 22, 27 e fra i corsi di chimica farmaceutica e tossicologica, di chimica bromatologica della Scuola di farmacia, di chimica industriale della Scuola d'ingegneria e di igiene della Facoltà di medicina; e frequenti inoltre il laboratorio di chimica per 4 anni e quello di fisica per un anno;

per la laurea in scienze naturali: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 16 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 103 ai numeri 1 a 8, 12, 21, 23, 24, 26 a 28, 31, e fra i corsi di igiene della Facoltà di medicina, e di geografia della Facoltà di lettere, e frequenti inoltre per un anno i laboratori di fisica, chimica, botanica, zoologia, geologia e mineralogia;

per la laurea mista in chimica e scienze naturali: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 17 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 103 ai numeri 1 a 8, 12, 21 a 24, 26 a 28, 31 e il corso di igiene della Facoltà di medicina, e frequenti il laboratorio di chimica per due anni, il laboratorio di fisica per un anno e due dei laboratori di scienze per un anno;

per la laurea mista in scienze naturali e geografia: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 19 materie fra quelle elencate nell'art. 103 ai numeri 1 a 8, 14, 18, 21, 23, 24, 26 a 28, 31 e fra i corsi di geografia (triennale) della Facoltà di lettere, di geografia biologica e di geografia economica dell'Istituto superiore di commercio, e di igiene della Facoltà di medicina, e frequenti per un anno il laboratorio di fisica, due dei laboratori di scienze naturali e quelli di astronomia, geodesia e geografia.

Le materie, indicate come biennali e triennali nei piani di studio consigliati dalla Facoltà, contano, rispettivamente, per due o tre materie annuali ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 68. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 novembre 1932, n. 1807.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Domenico Alesi », con sede in Gioia dei Marsi.

N. 1807. R. decreto 3 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Domenico Alesi », con sede in Gioia dei Marsi (Aquila), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1808.

Approvazione dello statuto organico dell'Associazione di pubblica assistenza « Croce Bianca Torinese », con sede in Torino.

N. 1808. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico della Associazione di pubblica assistenza « Croce Bianca Torinese », con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1809.
Approvazione dello statuto organico dell'Associazione di pubblica assistenza « Croce Verde », con sede in Bologna.

N. 1809. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico della Associazione di pubblica assistenza « Croce Verde », con sede in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1810.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Marebbe.

N. 1810. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato, con una modifica, lo statuto organico della Congregazione di carità di Marebbe (provincia di Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1811.
Erezione in ente morale della fondazione « Ricovero di mendicità », con sede in Catanzaro.

N. 1811. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Ricovero di mendicità », con sede in Catanzaro, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 17 novembre 1932, n. 1812.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Principessa Maria di Savoia », con sede in Arena.

N. 1812. R. decreto 17 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Principessa Maria di Savoia », con sede in Arena (Catanzaro), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. 1813.
Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Ospedale del Gonfalone », con sede in Monterotondo.

N. 1813. R. decreto 14 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico dell'Opera pia « Ospedale del Gonfalone », con sede in Monterotondo (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1932.
Tariffe speciali pel trasporto dei viaggiatori sulle Ferrovie dello Stato per le linee: Milano-Gallarate-Porto Ceresio, Milano-Gallarate-Luino, Milano-Como S. Giovanni.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) di cui la relazione n. C 311/5 in data 10 giugno 1932;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata a rilasciare con i prezzi indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, biglietti di corsa semplice e di andata-ritorno di 2ª e 3ª classe per le seguenti linee:
Linea Milano-Gallarate-Porto Ceresio;
Linea Milano-Gallarate-Luino;
Linea Milano-Como S. Giovanni.

Art. 2.

Il provvedimento di cui al precedente articolo sarà attuato in via di esperimento per la durata di tre mesi a partire dalla data che sarà fissata dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 28 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

(125)

Prezzi speciali
per la linea Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio.

MILANO da e per	Corsa semplice		Andata - ritorno	
	2ª classe	3ª classe	2ª classe	3ª classe
Rho	4 —	2,50	6,10	4,10
Vanzago	5 —	3,20	9 —	6 —
Parabiago	6 —	3,50	10 —	6,60
Canegrate	6,40	3,60	11 —	6,80
Legnano	6,50	3,70	12 —	6,90
Busto Arsizio	7,30	4 —	12,50	7 —
Gallarate	8,50	5 —	13,30	8,10
Cavaria O.	10,20	5,60	16,50	9,10
Albizzate	10,40	5,70	17,40	9,20
Castronno	10,60	5,80	17,60	9,30
Gazzada	10,80	5,90	17,80	9,40
Varese	11 —	6 —	18 —	9,50
Varese Induno	12 —	7 —	20 —	11,50
Arcisate	12,50	7,50	21 —	12,50
Bisuschio	13,50	8,50	23 —	14,50
Porto Ceresio	14 —	9 —	24 —	15,50

Prezzi speciali per la linea Gallarate-Laveno-Luino.

MILANO da e per	Corsa semplice		Andata e ritorno	
	2ª classe	3ª classe	2ª classe	3ª classe
Besnate	12 —	7,30	19 —	10,90
Crugnola C.	13,50	8 —	22 —	11 —
Ternate	13,70	8,10	22,20	11,10
Travedona	13,90	8,20	22,40	11,20
Bosozzo	14,10	8,30	22,60	11,30
S. Giano	14,30	8,40	22,80	11,40
Laveno	14,50	8,50	23 —	11,50
Caldè	17 —	9 —	28,50	14,60
Porto Valtravaglia	18,50	10,70	31 —	15,90
Luino	20,50	11,80	35 —	17,80

Prezzi speciali per la linea Milano-Como S. Giovanni.

MILANO da e per	Corsa semplice		Andata e ritorno	
	2ª classe	3ª classe	2ª classe	3ª classe
Greco	—	—	—	2 —
Sesto S. Giovanni	3 —	1,80	5 —	2,30
Monza	4,50	3 —	7,50	4,50
Lissone	4,90	3,40	8,30	5,50
Desio	4,90	3,40	8,30	5,50
Seregno	5 —	3,50	8,50	6 —
Camnago	6 —	3,50	10,60	6 —
Carimate	7,90	4,90	13,90	8,50
Cantù C.	8 —	5 —	15 —	9 —
Cucciago	10,30	6,40	16,80	10,40
Albate C.	10,50	6,50	17 —	10,50
Como S. Giovanni	10,50	6,50	17 —	10,50

(125)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1933.
Autorizzazione alla Società « Gaslini » a gestire Magazzini generali in Pavia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Esaminata l'istanza della « Gaslini » Società anonima Magazzini generali di Pavia intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di Magazzini generali in Pavia;

Sentito il parere espresso dalle autorità locali competenti;

Decreta:

Art. 1.

La « Gaslini » Società anonima Magazzini generali di Pavia è autorizzata a norma delle disposizioni vigenti all'esercizio di Magazzini generali in Pavia per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Pavia, proporrà, entro sei mesi dalla data del presente decreto, l'ammontare della cauzione che la Società anonima Magazzini generali di Pavia deve presentare ai sensi dell'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, numero 126.

Il presente decreto di autorizzazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(174)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-690 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Michele fu Martino e fu Marianna Kovacic, nato a Descla il 14 settembre 1872 e residente a Descla, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Elisabetta di Andrea Kogoi, nata a Ronzina il 9 settembre 1876, moglie;

Markic Adalberto, nato a Descla il 16 aprile 1909, figlio;
Markic Angela, nata a Descla il 25 agosto 1911, figlia;
Markic Rosina, nata a Descla il 23 febbraio 1914, figlia;
Markic Giuseppa, nata a Descla il 23 ottobre 1920, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(7402)

N. 50-689 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Martino fu Martino e di Marianna Kovacic, nato a Descla il 29 agosto 1878 e residente a Descla, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Markic Caterina di Giuseppe Borstnik, nata a Descla il 4 novembre 1884, moglie;
Markic Giuseppe, nato a Descla il 4 agosto 1914, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(7403)

N. 50-688 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Michele fu Mattia e fu Maria Stanic, nato a Baiti (Salona) il 26 luglio 1875 e residente a Baiti (Salona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Markic Maria fu Veluscek Andrea, nata a Britof il 2 settembre 1882, moglie;
Markic Maria, nata a Baiti il 14 gennaio 1906, figlia;
Markic Zora Cecilia, nata a Baiti il 20 novembre 1912, figlia;
Markic Leopoldo, nato a Baiti il 3 novembre 1914, figlio;
Markic Michele, nato a Baiti il 7 luglio 1919, figlio;
Markic Giuseppe, nato a Baiti il 16 febbraio 1923, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(7404)

N. 50-118 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Michele fu Primo e fu Rosic Maria, nato a Longo (Bergogna) il 21 settembre 1892 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Lavrencic Rosa fu Andrea Cusin, nata a Longo il 19 aprile 1897, moglie;
Lavrencic Carlo di Michele, nato a Longo il 16 novembre 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(740)

N. 50-115 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Giuseppe fu Marino e fu Lazar Anna, nato a Longo (Bergogna) il 7 novembre 1873 e residente a S. Elena al Natisone n. 43, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Teresa fu Andrea Cusin, nata a S. Elena il 6 settembre 1879, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7406)

N. 50-138 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Francesco di Francesco e fu Lavrencic Luigia, nato a Verpogliano (Vipacco) il 30 settembre 1892 e residente a Verpogliano (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Paola, nata a Verpogliano il 20 gennaio 1924, figlia;

Lavrencic Luigia, nata a Verpogliano il 15 febbraio 1925, figlia;

Lavrencic Maria, nata a Verpogliano l'11 dicembre 1926, figlia;

Lavrencic Francesco fu Mattia, nato il 30 marzo 1861, padre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7407)

N. 50-137 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Francesco fu Francesco e di Bajc Maria, nato a Verpogliano (Vipacco) il 24 settembre 1891 e residente a Verpogliano (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Maria di Filippo Rondic, nata a Slappe Zorzi il 30 agosto 1899, moglie;

Lavrencic Francesco, nato a Verpogliano il 29 novembre 1922, figlio;

Lavrencic Giovanni, nato a Verpogliano il 23 giugno 1925, figlio;

Lavrencic Stefano, nato a Verpogliano il 13 dicembre 1923, figlio;

Lavrencic Maria, nata a Verpogliano il 18 settembre 1926, figlia;

Lavrencic Vittorio-Benito, nato a Verpogliano il 22 dicembre 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7408)

N. 50-136 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Antonio fu Antonio e della fu Bratina Maria, nato a Verpogliano (Vipacco) il 21 aprile 1866 e residente a Verpogliano (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Giovanna fu Martino Ferjancic, nata a Verpogliano il 30 dicembre 1870, moglie;
Lavrencic Antonio, nato a Verpogliano il 5 dicembre 1899, figlio;
Lavrencic Maria, nata a Verpogliano il 13 settembre 1901, figlia;
Lavrencic Giovanna, nata a Verpogliano il 18 gennaio 1904, figlia;
Lavrencic Giovanni, nato a Verpogliano il 3 gennaio 1906, figlio;
Lavrencic Giuseppe, nato a Verpogliano il 9 febbraio 1909, figlio;
Lavrencic Luigi, nato a Verpogliano il 10 maggio 1911, figlio;
Lavrencic Francesca, nata a Verpogliano il 20 gennaio 1914, figlia;
Lavrencic Francesco, nato a Verpogliano il 15 novembre 1870, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7409)

N. 50-134 L.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Mattia fu Mattia e di Verzon Antonia, nato a Verpogliano il 14 gennaio 1877 e residente a Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Maria fu Ferdinando Koritnik, nata a Losizze il 30 novembre 1890, moglie;
Lavrencic Francesco, nato a Vipacco il 20 aprile 1911, figlio;
Lavrencic Francesca, nato a Vipacco l'11 ottobre 1913, figlia;
Lavrencic Giovanni, nato a Vipacco il 24 maggio 1912, figlio;
Lavrencic Floriano, nato a Vipacco il 3 maggio 1921, figlio;
Lavrencic Maria, nata a Vipacco il 2 ottobre 1922, figlia;
Lavrencic Silvestra, nata a Vipacco il 30 dicembre 1924, figlia;
Lavrencic Anna, nata a Vipacco il 27 luglio 1926, figlia;
Lavrencic Nicolò, nato a Vipacco il 4 dicembre 1928, figlio;
Lavrencic Barbara, nata a Vipacco il 4 dicembre 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7410)

N. 50-135 L.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Enrico fu Giuseppe e di Baje Francesca, nato a Verpogliano (Vipacco) il 3 ottobre 1889 e residente a Verpogliano (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Luigia di Giovanni Domenik, nata a Verpogliano il 25 maggio 1891, moglie;
Lavrencic Anna di Enrico, nata a Verpogliano il 23 luglio 1920, figlia;
Lavrencic Luigia, di Enrico, nata a Verpogliano il 30 aprile 1922, figlia;
Lavrencic Domenico di Enrico, nato a Verpogliano il 1 agosto 1925, figlio;
Lavrencic Giovanna di Enrico, nata a Verpogliano il 29 agosto 1927, figlia;
Lavrencic Stanislao di Enrico, nato a Verpogliano il 25 aprile 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7411)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 15.

Media dei cambi e delle rendite

del 20 gennaio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.53
Inghilterra (Sterlina)	65.40
Francia (Franco)	76.20
Svizzera (Franco)	376.10
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.712
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17 —
Cecoslovacchia (Corona)	58 —
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.29
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.657
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.36
Olanda (Fiorino)	7.867
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.58
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	80.425
Id. 3,50 % (1902)	77.625
Id. 3 % lordo	56.825
Consolidato 5 %	86.55
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.90
Id. id. Id 1940	103 —
Id. id. Id. 1941	102.90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88.15

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a due posti di direttore di Regia scuola agraria media.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Visto il decreto Ministeriale 11 ottobre 1932-X (registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre successivo, registro 16, foglio 310) con il quale veniva bandito un concorso interno, per titoli, per un posto di direttore nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie (Gruppo *A*, grado 6°) tra i professori delle scuole medesime, ordinari da almeno un sessennio;

Vista la nota del 30 novembre 1932-XI, n. 2574, con la quale, tra l'altro, S. E. il Capo del Governo ha autorizzato il concorso interno per un altro posto di direttore di Regia scuola agraria media;

Ritenuta la necessità di coprire anche quest'altro posto, che si è reso successivamente vacante, per assicurare il buon funzionamento delle predette scuole;

Decreta:

Art. 1.

I posti di direttore di Regia scuola agraria media, messi a concorso con il citato decreto Ministeriale 11 ottobre 1932-X sono portati da uno a due.

Art. 2.

Possono prendere parte al presente concorso i professori delle Regie scuole agrarie medie, laureati in scienze agrarie ed ordinari da almeno un sessennio alla data del presente decreto.

Art. 3.

Coloro che intendano parteciparvi dovranno presentare domanda di ammissione in carta da bollo da L. 5 al Ministero dell'educazione nazionale, Direzione generale dell'istruzione tecnica, Divisione insegnamento agrario, corredata dei seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in scienze agrarie o copia di esso rilasciata in forma autentica;

b) titoli, documenti e pubblicazioni che sarà ritenuto utile produrre. Quest'ultime, possibilmente in cinque esemplari;

c) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

d) elenco, in carta libera, in doppio esemplare, dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni presentate.

Art. 4.

A parità di merito saranno preferiti gli invalidi di guerra, i feriti in combattimento, gli orfani di guerra, i figli dei caduti per la causa nazionale, gli insigniti di decorazioni al valore ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Art. 5.

Le domande di ammissione dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale, Direzione generale per l'istruzione tecnica, entro il sessantesimo giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando di concorso.

Art. 6.

Le domande dei concorrenti già presentate, a termini del citato decreto 11 ottobre 1932-X, sono valide.

Art. 7.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 17 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(188)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a sei posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tecnici delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 novembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per sei posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tecnici delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico, ripartiti nelle seguenti specialità:

Navali	N. 4
Meccanici	» 2
Totale	N. 6

Qualora il numero dei posti messi a concorso per la specialità navali non fosse ricoperto, i concorrenti per la specialità meccanici che fossero risultati idonei ma non compresi nei vincitori del concorso, potranno ottenere di essere nominati, nell'ordine della graduatoria, ai posti rimasti vacanti nella specialità navali assumendo l'obbligo di seguire in questa specialità il periodo di esperimento.

Art. 2.

A tale concorso possono prendere parte:

1° I giovani muniti di uno dei titoli di studio sotto indicati:

a) licenza di istituto nautico (sezione macchinisti e costruttori);

b) licenza d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura);

c) licenza di istituto industriale (professionale di 3° grado);

d) licenza di liceo scientifico.

I cittadini italiani divenuti tali in base al trattato di pace potranno produrre i titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica.

2° I sottufficiali del C.R.E.M. che, pur non avendo i titoli di studio prescritti, alla data di pubblicazione del presente decreto, si trovino in nota tra gli aspiranti ad impiego civile in base all'art. 96 del testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, purchè ne facciano domanda entro il termine stabilito. Essi potranno ottenere non più di un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

I candidati residenti in Colonia sono autorizzati ad inoltrare, nel termine suddetto, la sola istanza, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni prima delle prove di esame.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) la specialità per la quale intendono concorrere;

b) il loro preciso recapito;

c) i documenti annessi alle domande;

d) che accettano qualsiasi destinazione.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Le domande dei sottufficiali del C.R.E.M dovranno essere inviate al Ministero per il tramite del Comando superiore del C.R.E.M che vi allegherà il fascicolo degli specchi caratteristici, l'estratto matricolare ed un certificato attestante che il sottufficiale si trovava compreso tra gli aspiranti ad impiego civile alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato e insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, legalizzato, da cui risulti che, alla data del presente decreto, l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato il 31° anno di età. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 il limite massimo di età è elevato a 36 anni. Per gli invalidi di guerra, di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per i decorati al valor militare e per gli invalidi della causa nazionale, il limite massimo è elevato a 39 anni. Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di attuale residenza dell'aspirante, legalizzato;

5° certificato della Federazione provinciale fascista dal quale risultino la data di iscrizione al Partito e il numero della tessera;

6° estratto matricolare del servizio militare oppure certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare (non è sufficiente il foglio di congedo militare);

7° diploma originale del titolo di studio;

8° fotografia di data recente autenticata e legalizzata.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6, sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato: essi dovranno produrre copia dello stato di servizio civile.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico che sarà nominato dal Ministero della marina a termini dell'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'approvazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice, nominata dal Ministero della marina, sarà così composta:

un colonnello del Genio navale, presidente;

due ufficiali superiori del Genio navale, membri;

un capo disegnatore tecnico principale della relativa specialità, membro;

un professore di fisica di scuole medie, membro;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, segretario.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche e orali giusta i programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo a Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9.

L'ammissione alle prove orali e l'idoneità sono regolate dall'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di dieci punti. La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il coefficiente relativo e sommando quindi i prodotti così ottenuti. Per la matematica il prodotto suddetto viene effettuato moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orali e scritta) per il relativo coefficiente.

Salvi i diritti dei sottufficiali di cui all'art. 2, a parità di merito saranno osservate le preferenze contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 6 giugno 1929, n. 1024; 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di prova verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo di L. 616 oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado ricoperto in precedenza sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: SIRIANNI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO.

Numero delle materie	MATERIE DEGLI ESAMI	Coefficiente (*)	Se l'esame è scritto, orale o grafico
1	Composizione italiana. . . .	2	Scritto (1)
2	Lingue estere.	1	Scritto (1) (2)
3	Matematica.	3	Scritto (1) e orale
4	Fisica e chimica	2	Orale
5	Nozioni speciali.	2	Orale
6	Disegno.	3	Grafico (3)

(*) I coefficienti non si applicano per stabilire l'ammissione alle prove orali, ma soltanto per formare la graduatoria degli idonei.

(1) La durata delle prove scritte è fissata in sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) Per le prove facoltative il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,65 ad un massimo di 1,95 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica il cui argomento sia attinente alla sua specialità.

(3) La durata della prova grafica è stabilita dalla Commissione che potrà anche distribuirne la esecuzione in due giornate.

MATERIA N. 1 — *Composizione italiana.*

Svolgere un tema di argomento attinente alla vita professionale.

MATERIA N. 2 — *Lingue estere.*

Obbligatoria la traduzione in italiano dal francese e facoltativa quella dall'inglese o dal tedesco.

MATERIA N. 3 — *Matematica.*

a) *Prova scritta:*

Risoluzione di un problema di aritmetica od algebra e di uno geometria o trigonometria in base ai programmi sotto indicati.

b) *Prova orale:*

1. I numeri interi - Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.
2. Divisibilità - Cenni sui numeri primi - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.
3. Numeri frazionari - Principali proprietà ed operazioni su di essi.
4. Potenza di un numero - Potenza con esponente intero, positivo, negativo o nullo.
5. Radice quadrata dei numeri frazionari positivi - Calcolo di radicali - Potenze con esponente frazionario.
6. Frazioni e numeri decimali - Operazioni relative.
7. Sistema metrico decimale - Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
8. Cenni sui numeri complessi.
9. Proporzionalità tra le grandezze - Regole del tre semplice e del tre composto.

Algebra:

1. Espressioni letterali - Operazioni sui monomi e polinomi interi.
2. Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche - Calcolo dei valori di esse, per particolari valori delle lettere.
3. Generalità sulla teoria elementare delle equazioni - Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.
4. Sistemi di equazioni di primo grado - Problemi di primo grado.
5. Equazioni di secondo grado ad una incognita - Equazioni riducibili al secondo grado.
6. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo - Problemi di secondo grado.
7. Progressioni aritmetiche e geometriche - Logaritmi - Proprietà relative - Logaritmi a base dieci - Uso delle tavole ed applicazioni.
8. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio - Rappresentazione grafica delle funzioni.

NB. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del su indicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1. Nozioni preliminari: Rette, angoli, costruzione di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2. Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni - Misure delle rette, misure degli angoli.
3. Circonferenza - Mutua posizione di rette e circonferenze - Corde - Angoli al centro ed inscritti - Poligoni inscrivibili e circonscrivibili Poligoni regolari.
4. Equivalenza di figure piane - Proporzioni fra grandezze — Teorema di Pitagora ed applicazioni - Teorema di Talete e similitudini.
5. Aree delle figure piane - Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1. Rette e piani nello spazio - Angoli diedri.
2. Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelopipedo e sulla piramide.
3. Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4. Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5. Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea - Linee trigonometriche, definizioni - Principali relazioni tra le linee trigonometriche - Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso - Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni - Proiezioni ortogonali - Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

MATERIA N. 4 — *Fisica ed elementi di chimica.*

Fisica ed elementi di meccanica:

1. Nozioni sui movimenti dei corpi - Velocità ed accelerazione - Composizione dei movimenti.
2. Forze: composizione delle forze Coppie: composizione delle coppie.
3. Corpi solidi, rigidi - Macchine semplici.
4 Gravità, centro di gravità - Caduta dei gravi libera o sopra un piano inclinato - Pendolo.
5. Lavoro e potenza - Energia di moto e di posizione - Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6. Corpi liquidi - Pressione dell'interno e alla superficie - Principio di Archimede e sue applicazioni.

Areostatica:

7. Corpi aeriformi - Pressione e loro misura - Barometro - Macchine pneumatiche e pompe - Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica:

8. Luce e sua propagazione - Intensità della luce e sua misura.
9. Riflessione della luce - Specchi piani e sferici - Rifrazione della luce - Prismi e lenti.
10. Strumenti ottici ed in particolare a cannocchiali - Cenni di spettroscopia.

Termilogia:

11. Temperature e calore e loro misura - Calore specifico - Equivalenza di calore e lavoro - Sorgenti di calore.
12. Propagazione del calore - Dilazione termica - Cambiamenti di stato fisici.

Acustica:

13. Produzione del suono - Propagazione del suono nei vari mezzi e disposizioni per facilitarla - Caratteri distintivi dei suoni - Risonanza, interferenza

Elettricità e magnetismo:

14. Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica - Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione - Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche - Misura della corrente.

La pila e l'accumulatore:

15. Campo magnetico terrestre e declinazione e inclinazione magnetica.
16. Induzione elettro-magnetica - Rocchetto di induzione - Alternatore e dinamo - Trasformatore di corrente alternata - Motore a corrente continua ed a corrente alternata.
17. Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia, illuminazione, telegrafia e telefonia - Radiotelegrafia.

Elementi di chimica:

1. Cenno sui vari fenomeni naturali.
2. Leggi delle combinazioni - Equivalenti chimici - Ipotesi atomica e molecolare.
3. Pesi atomici e pesi molecolari.
4. Simboli e formule - Equazioni - Regole di nomenclatura.
5. Ossigeno ed azoto - Aria atmosferica - Combustione - Fiamma.
6. Ozono ed acqua ossigenata.
7. Cloro ed acido cloridrico.
8. Zolfo ed idrogeno solforato - Acidi solforoso e solforico.
9. Ammoniaca - Acidi nitroso e nitrico.
10. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12. Generalità sui metalli e sulle leghe.
13. Provenienze, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5 — *Nozioni speciali.*

Disegnatori navali:

1. Cenni sui diversi tipi di nave, sia mercantili che da guerra, sia a vapore che a vela - Galleggianti diversi - Registri di classificazione.
2. Cenni sommari sulle navi in legno - Cenni sullo scopo, sulla disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo.
3. Cenni sommari sulla velatura e sulla distribuzione di essa tra i diversi alberi - Piani di velatura - Centro velico.
4. Navi in ferro - Cenni sullo scopo e sulla disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo - Strutture longitudinali e trasversali - Applicazione del registro italiano.
5. Cenni sullo scopo e sulle disposizioni generali dei principali accessori di allestimento e delle principali installazioni interne delle navi.
6. Cenni sullo scopo del tracciamento alla sala e modo di formarlo.
7. Nozioni sull'equilibrio dei galleggianti - Centro di carena e metacentro - Condizioni di stabilità - Momenti e bracci di stabilità - Curve di stabilità.
8. Esposizione dei metodi per eseguire i calcoli di spostamento e di stabilità, per la ricerca delle posizioni del centro di carena, del metacentro trasversale e del metacentro longitudinale.
9. Cenni sulla propulsione delle navi, sulla resistenza dei fluidi del movimento e sulla resistenza delle navi al moto diretto - Metodo di Froude.
10. Cenni sulle proprietà fisiche e meccaniche dei principali materiali impiegati nelle costruzioni navali - Ferro, acciaio per costruzioni navali, rame, bronzo, ottone, zinco, legnami, resine, pitture, ecc.
11. Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti - Trazioni, compressione, taglio, torsione, flessione ed azioni combinate - Applicazioni per casi semplici di costruzioni.
12. Concetto generale del funzionamento dell'apparato motore completo di una nave - Propulsori.
13. Cenni generali sulle motrici principali - Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.
14. Cenni generali sulle caldaie di vario tipo - Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.
15. Cenni generali sui condensatori ad iniezione ed a superficie - Nomenclatura delle loro parti ed accessori.
16. Cenni generali sulle varie tubolature - Nomenclatura delle loro parti ed accessori.
17. Cenni sulle motrici ausiliarie delle navi - Nomenclatura delle loro parti ed accessori.
18. Cenni sui motori a combustione interna ed a scoppio.

Disegnatori meccanici:

1. Cenni sul funzionamento del vapore delle motrici termiche - Pressione - Espansione - Distribuzione - Potenza indicata - Indicatore di Watt - Potenza effettiva - Freni dinamometrici - Torsiometri.
2. Produzione del vapore - Fornelli - Griglie - Polverizzatori - Combustibili - Tiraggio naturale ed artificiale.
3. Caldaie tubolari - Caldaie a tubi d'acqua sia di tipo pesante che di tipo leggero - Pregi e difetti relativi - Accessori delle caldaie - Cenni sui surriscaldatori.
4. Tipi principali dei motori marini, cilindri, incastellature, fondazioni, cuscinetti - Organi di trasmissione del movimento, organi esterni ed interni della distribuzione del vapore - Accessori - Volani e regolatori delle macchine tipo terrestre.
5. Condensatori ad iniezione ed a superficie - Pompe d'aria e di circolazione.
6. Tubolatura del vapore, valvole ed accessori.
7. Motori a combustione interna ed a scoppio - Descrizione - Nomenclatura - Funzionamento.
8. Propulsori - Alberi portaelica ed astucci - Cuscinetti reggispinta.
9. Macchine ausiliarie - Pompe - Eiettori - Servomotori del timone - Argani e verricelli - Complessi elettrogeneratori - Distillatori - Trasmettitori d'ordini.
10. Cenni sul proporzionamento dei principali organi degli apparati motori.
11. Nozioni sulla resistenza dei materiali - Azioni deformanti - Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione, ed azioni combinate - Applicazioni ad organi elementari di apparati motori.
12. Tipi di navi da guerra e mercantili - Nomenclatura generale delle navi.
13. Navi in legno ed in ferro - Nomenclatura delle varie parti delle strutture.
14. Cenni sommari sulla velatura e nomenclatura relativa.
15. Cenni sommari degli accessori di allestimento - Scopo e nomenclatura delle varie parti.

MATERIA N. 6 — *Disegno.*

Disegnatori navali:

a) Esecuzione di un disegno di nave o di parte di essa in base a rilevato dal tracciato alla sala o ad elementi dati.

b) Rilievo dal vero o da un modello di estesa parte di nave.

Disegnatori meccanici:

Esecuzione di un disegno di parti di macchine o caldaie, con speciale riguardo agli apparati marini rilevato dal vero, oppure da bozzetti quotati o da norme stabilite e date dalla Commissione.

Il Ministro: SIRIANNI.

(169)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.